

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 150

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, CASATI, TESINI, AMALFITANO, FERRARI BRUNO, CA-  
FARELLI, MENSORIO, MICHELINI, RIVERA, PORTATADINO,  
CARELLI, BARUFFI, BORRI, BUONOCORE, LATTERI, MA-  
STELLA, MATARRESE, RICCI, BALESTRACCI, PISICCHIO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Norme concernenti il personale precario amministrativo,  
tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine anticipata della IX legislatura ha impedito l'approvazione dell'ex proposta di legge n. 3135, aggravando lo stato di disagio e di precarietà del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente annuale operante nella scuola italiana.

In relazione a questo stato, dovuto tra l'altro anche all'entrata in vigore dei nuovi profili professionali che comportano nuovi titoli di studio per l'accesso alle varie carriere, si è resa necessaria l'approvazione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante tra l'altro, norme in materia di conferimento di supplenza al personale di cui trattasi.

Ma se il decreto-legge ha sanato transitoriamente la situazione, non ha, e per altro non poteva, entrare nel merito delle immissioni nei ruoli, non essendo stata riconosciuta l'urgenza di queste disposizioni che ora si ripropongono nel testo che la Commissione pubblica istruzione di questo ramo del Parlamento aveva già esaminato nella precedente legislatura. Andrebbe, tra l'altro, ricordato che la stessa Camera dei deputati, nell'approvare il 2 agosto 1985 in sede di VIII Commissione con il consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari, la risoluzione n. 7-00215 con la quale il Governo si impegna a predisporre in tempi brevi e con procedura d'urgenza, strumenti adeguati a risolvere in modo razionale e definitivo il problema del precariato del

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, riconosceva che non trattavasi di mere rivendicazioni di deteriore corporativismo, ma di espressioni conseguenti ad un groviglio normativo privo di coerenza programmatica.

Di tale presa di coscienza va dato atto anche alle forze sindacali che molto hanno fatto per sensibilizzare il mondo politico, perché si ovviasse a una situazione i cui problemi venivano affrontati in maniera episodica e senza alcun serio disegno.

L'urgenza della soluzione del problema, collegata alla data di inizio del nuovo anno scolastico 1987-1988, pone il Parlamento nella necessità di intervenire rapidamente, nello spirito della risoluzione approvata e fatto salvo l'impegno che il Governo dovrà conseguentemente onorare.

Pertanto con l'obiettivo di risolvere in maniera definitiva e razionale il problema di questa fascia di personale scolastico, viene presentata questa proposta di legge.

Essa con l'articolo 1 tende a sanare una disparità di trattamento tra il personale amministrativo tecnico e ausiliario supplente annuale, nominato nell'anno scolastico 1980-1981 e coloro che tale nomina hanno ricevuto dai Provveditorati agli studi negli anni seguenti.

D'altro canto la stessa proposta nulla innova rispetto all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, la cui applicazione, a suo tempo, si è dimostrata un valido banco di prova anche per gli interessati. Essa rappresenta anche il naturale raccordo tra un sistema che è ormai superato, legato com'è alle graduatorie provveditoriali che certamente non rappresentano un valido banco di prova per la richiesta professionalità degli operatori, e il nuovo sistema che vede presenti gli idonei dei concorsi fin qui svolti per la categoria presa in esame. Si tratta, quindi, di chiudere con passate procedure e di avviare una trasformazione di normative per le immissioni nei ruoli maggiormente rispondente alle reali esigenze della realtà scolastica odierna.

L'articolo 2 intende sanare una disparità contenuta nel quarto comma dell'articolo 17 della legge 3 luglio 1973, n. 477, con la quale si dispone che i provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immissione nei ruoli hanno validità anche in pendenza della registrazione delle graduatorie. Con tale articolo si fissano anche le decorrenze giuridiche ed economiche ai fini dell'inquadramento.

L'articolo 3 ammette ai concorsi per la carriera inferiore quei segretari supplenti annuali, operanti in province in cui non vi sia disponibilità di posti, per la carriera inferiore.

L'articolo 4 disciplina i trasferimenti di personale che sia incluso in graduatoria diversa da quella richiesta.

L'articolo 5 stabilisce che non si tenga conto dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi, dato che questi vengono banditi con oltre dieci anni di ritardo rispetto alla legge che li prevedeva.

L'articolo 6 si propone di riportare ordine in una materia disciplinata da una norma che non poche difficoltà ha creato in fase applicativa, dalla stessa Commissione evidenziate nella citata risoluzione n. 7-00215: la legge 20 aprile 1968, n. 482, fissa, infatti, con rigorosa precisione le aliquote da riservare alle categorie protette e ciò anche in caso di situazioni diverse tra provincia e provincia. Si ha il caso, infatti, di province che si trovano, per via dei trasferimenti effettuati, per effetto delle norme e delle interpretazioni attualmente in vigore, con aliquote inferiori a quelle previste dalla normativa attuale.

In questi casi si è dato luogo a nuove assunzioni di personale riservista, senza tener conto che, con questo sistema, altre province hanno in servizio riservisti in numero ben maggiore di quello previsto dalla stessa legge n. 482 del 1968. A questo si vuole porre parziale rimedio, in attesa di una revisione generale della stessa legge che appare ormai superata per la categoria di riservatari cui fa riferimento, con una nuova norma che non

dispone scorrimenti verso altre categorie, in posti spettanti per legge a categorie non presenti nelle graduatorie provinciali. L'attuale formula di calcolo delle categorie riservatarie porta, infatti, alle incongruenze rilevate anche dalla commissione.

L'articolo 7 intende sanare una norma che, non compresa nella legge 11 luglio 1980, n. 312, non consente passaggi verticali a particolari categorie di personale, mentre la stessa legge prevede diversa soluzione per gli altri operatori scolastici.

L'articolo 8 estende, per ragioni di omogeneità, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le disposizioni riguardanti i trasferimenti di durata annuale del personale docente, previste dall'articolo 10 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

L'articolo 9 prevede il passaggio allo Stato del personale attualmente operante negli istituti o scuole dipendenti da province e comuni.

Non si giustifica, infatti, l'attuale disparità, considerato che le funzioni e le mansioni svolte sono le medesime previste dai nuovi profili professionali del personale della scuola statale.

L'articolo 10 estende al personale operante nei convitti statali, quanto previsto dal precedente articolo 1 per gli operatori scolastici delle altre istituzioni statali.

L'articolo 11 sana un vuoto ancora oggi esistente, a vantaggio di personale la cui problematica è nota.

L'articolo 12 istituisce un pur minimo organico da conferire ai distretti scolastici, i quali fino ad oggi hanno operato con personale distolto da compiti di istituto.

L'articolo 13 detta norme relative allo svolgimento dei concorsi pubblici e riservati, fissandone la cadenza triennale anziché biennale o annuale.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Graduatoria ad esaurimento  
per la nomina in ruolo  
dei coordinatori amministrativi).*

1. Il personale non docente in servizio non di ruolo in qualità di segretario o di coordinatore amministrativo, in uno degli anni scolastici 1981/1982 o 1982/1983 oppure in due degli anni scolastici compresi nel quadriennio successivo, di cui almeno uno con nomina di durata annuale del provveditore agli studi, previo superamento di un apposito esame colloquio, ha titolo ad essere gradualmente immesso nei ruoli di coordinatore amministrativo della provincia nella cui graduatoria per il conferimento delle supplenze risulti incluso.

2. L'immissione in ruolo di cui al comma 1, è disposta, a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria ad esaurimento formulata sulla base del punteggio conseguito nell'esame colloquio, integrato dalla valutazione del servizio da effettuare secondo i criteri stabiliti dalla vigente ordinanza sul conferimento delle supplenze.

3. Ha altresì titolo ad essere immesso gradualmente nei predetti ruoli di coordinatore amministrativo il personale compreso nelle graduatorie di merito del primo concorso riservato a posti di segretario indetto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale fine il predetto personale sarà collocato, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso, dopo l'ultimo iscritto nella graduatoria compilata, ai sensi del comma 2, nella provincia cui si riferisce il concorso.

4. Alla predetta graduatoria, sono attribuiti, in prima applicazione, i posti co-

munque disponibili dopo le operazioni di trasferimenti del personale di ruolo, detratti quelli già accantonati per i concorsi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e quelli spettanti ai concorsi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica così come risulta modificato dal terzo comma dell'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per gli anni scolastici successivi, il 50 per cento dei posti assegnati annualmente ai concorsi ordinari, nonché i posti assegnati ai trasferimenti interprovinciali, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, ma ritenuti comunque vacanti.

5. Il personale amministrativo non di ruolo compreso nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, ha precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui ha presentato domanda sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascun interessato si trovi incluso per il conferimento delle supplenze.

6. A decorrere dall'anno scolastico 1988/1989 il personale di cui ai commi 2 e 3, nei termini stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, potrà chiedere annualmente di essere incluso in coda alla graduatoria di altra provincia, previa cancellazione da quella in cui esso risulti iscritto, con il mantenimento del punteggio già acquisito nella graduatoria di provenienza.

7. Il personale che ottenga il passaggio, conserva il titolo alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze della provincia in cui lo ha già acquisito.

#### ART. 2.

*(Registrazione delle graduatorie  
e decorrenza delle nomine).*

1. Il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si applica anche ai provvedimenti di nomina in ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. La nomina in ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha



decorrenza dalla data dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata approvata la graduatoria del concorso.

### ART. 3

*(Ammissione ai concorsi  
per la qualifica inferiore).*

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno 2 anni di servizio senza demerito, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

### ART. 4.

*(Ripartizione posti organico personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).*

1. La ripartizione dei posti disponibili e vacanti ai sensi del primo comma dell'articolo 51 della legge 20 maggio 1982, n. 270, avviene assegnando un numero di posti da calcolare sulla base delle aliquote stabilite dal terzo comma dell'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312 per i concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e, sulla restante disponibilità, un numero di posti pari al 50 per cento per i trasferimenti interprovinciali e il residuo 50 per cento per i concorsi ordinari di cui agli articoli 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. I posti destinati ai trasferimenti interprovinciali, rimasti comunque vacanti, sono destinati ad incrementare il numero dei posti assegnati ai concorsi ordinari, salvo quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 1. Il personale nominato a seguito della disponibilità di tali posti è assegnato ad una sede provvisoria.

3. Il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 è abrogato.

ART. 5.

*(Elevazione dei limiti di età  
per l'ammissione ai concorsi).*

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo i limiti di età sono elevati in misura corrispondente ai periodi di servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole statali, che non abbiano dato luogo a trattamento di quiescenza.

2. Rimangono ferme le altre disposizioni vigenti che prevedono deroghe o elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

ART. 6.

*(Assunzioni obbligatorie).*

1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le procedure di cui al penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, qualora siano rimasti disponibili posti per mancanza di aventi titolo alla riserva, nei limiti delle aliquote attribuite a ciascuna categoria di riservatari ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettanti. I posti eventualmente rimasti non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata approvata la graduatoria generale di merito.

## ART. 7.

*(Requisiti per l'accesso ai concorsi).*

1. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e dall'aiuto cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio o dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente articolo.

## ART. 8.

*(Trasferimenti annuali  
a domanda del personale amministrativo,  
tecnico ed ausiliario).*

1. Le disposizioni riguardanti i trasferimenti di durata annuale del personale docente, contenute nell'articolo 10 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono estese, con effetto dall'anno scolastico 1988-1989, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

## ART. 9.

*(Passaggio allo Stato del personale  
dipendente degli enti locali in servizio  
nelle scuole).*

1. Il personale di ruolo di segreteria, tecnico, assistente ed ausiliario, dipendente dagli enti locali ed in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito, a domanda, nei corrispondenti ruoli e qualifiche statali, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nelle classi di stipendio del livello retributivo loro spettante, che, mediante l'attribuzione di aumenti periodici

convenzionali, assicurino loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

2. Sono soppressi tutti gli oneri attualmente gravanti sugli enti locali per il personale di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione è stabilita la decurtazione da operare nei trasferimenti di somme dallo Stato agli enti interessati, in corrispondenza ai soppressi oneri, nella misura in cui essi sono stati determinati nei bilanci preventivi relativi agli ultimi due anni finanziari antecedenti alla data di cui al comma 4 ed all'anno finanziario in corso alla data stessa.

4. Il presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 1988/1989.

#### ART. 10.

*(Norme particolari  
per il personale educativo).*

1. Il personale educativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio, per almeno due anni, anche non continuativi, in qualità di supplente annuale nominato dal provveditore agli studi, nei convitti nazionali, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e negli educandati femminili dello Stato, ha titolo ad essere gradualmente immesso in ruolo.

2. Gli istitutori e le istitutrici e gli assistenti educatori e le assistenti educatrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio, per almeno due anni, anche non continuativi, in qualità di supplenti annuali nominati dal provveditore agli studi, rispettivamente nei convitti nazionali per sordomuti e negli istituti statali per sordomuti, e siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per il personale educativo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo.

3. Gli istitutori e le istitutrici o gli assistenti educatori o le assistenti educa-

trici, i quali in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 2 non abbiano conseguito il diploma di specializzazione ivi specificato, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo dopo il conseguimento del predetto diploma di specializzazione, in appositi corsi di specializzazione istituiti dall'amministrazione scolastica.

4. Le immissioni in ruolo previste nei commi 1, 2 e 3 sono effettuate, secondo l'ordine di collocazione in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento, da compilare utilizzando le tabelle di valutazione dei titoli di servizio, di studio e di cultura annesse alle ordinanze per il conferimento delle supplenze.

5. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo possono scegliere soltanto una graduatoria nella quale chiedere l'inserimento, nell'ambito di una delle province in cui hanno prestato il servizio che dà titolo all'inquadramento. Essi possono, altresì, chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante.

6. Le graduatorie, compilate ai sensi del comma 4, hanno effetto, ai fini delle immissioni in ruolo, solo dopo che siano esaurite quelle compilate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326.

7. Le assistenti educatrici in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza in qualità di supplenti annuali nominate dal provveditore agli studi sono immesse nel ruolo di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1982, n. 270, previo supramento di un esame colloquio.

8. Gli anni di servizio richiesti dal presente articolo sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

9. Il personale di cui al presente articolo in servizio in una provincia dove alla data di entrata in vigore della presente legge esiste una situazione di soprannumero rispetto alla dotazione organica, può essere utilizzato quale docente di sostegno nelle scuole elementari, ove sia in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre

1975, n. 970. Al predetto personale si applica, altresì, il disposto dell'articolo 73 della legge 20 maggio 1982, n. 270, con decorrenza dal 1° settembre 1987.

ART. 11.

*(Istituzione di posti di insegnante tecnico-pratico nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali).*

1. Nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali sono istituiti posti di insegnante tecnico-pratico addetto ai laboratori di chimica e di fisica in ragione di uno per ogni gruppo di tre corsi nei licei classici e negli istituti magistrali e di due corsi nei licei scientifici.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono determinati le classi di concorso e i titoli di studio prescritti per l'accesso.

3. Per la copertura dei posti istituiti ai sensi del comma 1 si provvede, in prima applicazione, mediante concorso per esami e titoli riservato ai collaboratori tecnici di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali d'istruzione secondaria di II grado ed artistica, che siano in possesso del titolo di studio stabilito ai sensi del comma 2, oppure, in mancanza del suddetto titolo di studio, siano in possesso del diploma di licenza di scuola media e abbiano prestato almeno 10 anni di effettivo servizio in laboratori di chimica o di fisica con la qualifica di aiutante tecnico o di collaboratore tecnico.

ART. 12.

*(Organici dei distretti scolastici).*

1. Ai distretti scolastici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attribuito un organico comprendente un applicato di segreteria.

2. In prima applicazione, l'assegnazione, a domanda, è effettuata dal provveditore agli studi, sulla base dell'anzia-

nità di servizio, valutando doppio gli anni di servizio prestati presso i distretti scolastici, se trattasi di personale di ruolo e, sulla base della posizione nella corrispondente graduatoria provinciale, se trattasi di personale 'non di ruolo.

ART. 13.

*(Indizione dei concorsi).*

1. I concorsi di accesso ai ruoli provinciali del personale non docente sono indetti ogni triennio con un bando unico, emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, da emanare all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascuno anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono aggiornate ogni triennio.

2. I concorsi vanno banditi anche se non vi sono posti disponibili.

3. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. Gli atti di competenza dei provveditori agli studi sono definitivi.

4. Il presente articolo si applica a partire dai concorsi da bandire nel novembre 1988.